



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)

*Uff. Gabinetto*

Ordinanza n. 113 del 29-06-2012

**IL SINDACO**

Visto l'art. 54 Dlgs 18/08/2000, n. 267;

Considerato che con il clima estivo i terreni incolti possono determinare condizioni per lo sviluppo di incendi, mettendo in pericolo le coltivazioni arboree e le plaghe boschive dei monti Soprano e Sottano, procurando danni sull'ecosistema locale di notevoli dimensioni con la trasformazione dell'esistente orografia dei terreni e la compromissione degli equilibri idrogeologici;  
Allo scopo di evitare l'insorgere di incendi nelle aree collinari e montuose prossime al centro abitato del Capoluogo e al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini,

**ORDINA**

Ai proprietari ed ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con il perimetro dei monti Soprano e Sottano, nonché ai frontisti delle strade Scorzello, Pedale Castagneto, via Posillipo, via Marandino, via Rodigliano, via Capaccio-Paestum, via che dalla Provinciale n. 13 conduce alla contrada Crispi, strada Sferracavallo, strada Provinciale 13, SS. 166 che da Capaccio Scalo conduce alla località Fonte.

**E' FATTO OBBLIGO**

1. di provvedere, entro 10 (dieci) giorni, a far data dalla presente ordinanza, alla pulizia dei fondi rurali con asporto dei materiali di risulta;
2. ai proprietari, possessori e conduttori di orti e giardini nel perimetro dei centri urbani della Piana e del Capoluogo, di astenersi dall'usare l'acqua potabile per le coltivazioni.

Ai contravventori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste da leggi e regolamenti.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza il Comune, a seguito di verbali redatti dagli Uffici Comunali e dagli Agenti, oltre all'applicazione delle sanzioni, agirà in danno dei soggetti inadempienti.

Ai responsabili degli Uffici Comunali competenti ed agli Agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine è demandata la identificazione dei trasgressori.

L'ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblica affissione e con pubblicazione sul sito del Comune.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

